



**IL TRIBUNALE DI PADOVA**  
SEZIONE PRIMA

RG VG 902/2019

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE  
EX ART. 14 QUINQUIES LEGGE 3 DEL 2012

Il Giudice,

visto il piano per la liquidazione depositato in data 22/01/2019 da \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ con il quale il debitore, dipendente presso il Comune di \_\_\_\_\_ (educatrice presso \_\_\_\_\_, sito nel Comune di \_\_\_\_\_), dato atto di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, offre la liquidazione del suo patrimonio, costituito dalle quote di proprietà degli immobili descritti in ricorso e dalla messa a disposizione mensile, per 4 anni, di una somma pari alla differenza tra il netto della sua retribuzione mensile e l'importo stimato per il suo mantenimento;  
visti gli artt. 14 ter e seguenti della legge 3 del 2012;  
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 9 della legge sopra citata, alla luce della residenza del debitore;  
ritenuti sussistenti i requisiti oggettivi e soggettivi della legge 3 del 2012;  
verificata la regolarità della procedura e in particolare il deposito della documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3;  
vista la relazione ex art. 14 ter comma 3 dell'organismo di composizione della crisi, rag. Giuseppe Bussolin;  
ritenuta l'ammissibilità della domanda di liquidazione, vista la documentazione dimessa, che consente la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale del debitore, come attestato dall'organismo di composizione della crisi,  
verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni;  
precisato che le vendite dovranno avvenire con procedure competitive, in conformità al disposto dell'art. 14 novies;



visto l'art. 14 quinquies

PQM

Dichiara aperta la procedura di liquidazione nei confronti di \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_  
e residente in \_\_\_\_\_

nomina liquidatore il rag. Giuseppe Bussolin, professionista in possesso dei requisiti ex art. 28 l.f.;  
dispone che, sino al momento della definitività dell'omologa, non possono, sotto pena di nullità,  
essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive e acquistati diritti di prelazione sul  
patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone che del presente decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito dei fallimenti  
del Tribunale di Padova;

ordina che il liquidatore provveda alla trascrizione del presente provvedimento con riferimento ai  
beni immobili e mobili registrati oggetto della liquidazione;

autorizza il debitore, nelle more della liquidazione, all'utilizzo dell'immobile ove è residente e  
dell'automobile;

visto l'articolo 14 ter, comma sesto lett. b), dispone che per la durata della liquidazione (anni 4)  
l'importo dello stipendio guadagnato dal debitore con la sua attività non sia compreso nella  
liquidazione nei limiti di € 900,00 mensili.

Padova, 16.3.2019

Il Giudice

Dott. Giovanni G. Amenduni

